

## STATUTO SPES srl

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E FORME DI INTERVENTO

##### ARTICOLO 1

###### Denominazione e finalità

1. Tra i Comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Abetone Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, S. Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano, è costituita la Società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata: "**SOCIETA' PISTOIESE DI EDILIZIA SOCIALE S.c.r.l.**" o, in forma abbreviata, "**SPES S.c.r.l.**".

2. La Società è costituita ai sensi dell'art. 2615-ter, codice civile, senza scopo di lucro e con il fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5, comma 1, legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77, nel Livello Ottimale di Esercizio di Pistoia (LODE Pistoiese) e tutte le altre funzioni strumentali alle attività istituzionali dei Comuni soci che il LODE Pistoiese, ovvero i singoli Comuni che vi appartengono, intendono affidare mediante appositi contratti di servizio e/o convenzioni.

##### ARTICOLO 2

###### Sede sociale

1. La Società ha sede nel Comune di Pistoia; l'Organo Amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nel territorio della Provincia di Pistoia compete all'Organo Amministrativo.

3. La decisione di trasferire la sede sociale al di fuori dal Comune di Pistoia, o di istituire sedi secondarie al di fuori del territorio della Provincia di Pistoia, compete all'Assemblea.

##### ARTICOLO 3

###### Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata nelle forme di legge.

##### ARTICOLO 4

###### Oggetto sociale

1. La Società ha, in particolare, lo scopo di svolgere le seguenti attività:

a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge regionale Toscana, 3 novembre 1998 n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, che è dai soci conferito, affidato o comunque attribuito alla Società, secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con il L.O.D.E. Pistoiese e/o con i singoli Comuni che ne fanno parte secondo le determinazioni al riguardo assunte dallo stesso L.O.D.E., o altro organismo sovracomunale;

b) tutte o parte delle funzioni di cui all'art. 4, della legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77, secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con il L.O.D.E. Pistoiese e/o con i singoli Comuni che ne sono soci;

c) l'acquisizione e la vendita per conto dei Comuni soci, la progettazione, il finanziamento e la realizzazione, nonché la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del patrimonio edilizio destinato ad E.R.P. e del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, per conto dei Comuni soci ovvero della Società stessa;

d) progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione di immobili e patrimoni immobiliari di proprietà pubblica destinati alla residenza, in locazione ed in proprietà;

e) progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione di immobili e patrimoni immobiliari di proprietà pubblica destinati a scopi non abitativi;

f) servizi di global service per patrimoni abitativi e non abitativi pubblici; attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie del patrimonio immobiliare pubblico per conto dei Comuni consorziati e del L.O.D.E. Pistoiese;

g) interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo, per conto dei Comuni soci, la costituzione di Società di trasformazione urbana per la realizzazione di piani attuativi e di recupero e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei Comuni soci, in attuazione delle direttive del L.O.D.E. Pistoiese;

h) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive del L.O.D.E. Pistoiese, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei Comuni soci;

i) tutte le attività strumentali e finanziarie per la realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, compiendo ogni operazione economica, patrimoniale o finanziaria ritenuta necessaria, utile o opportuna per la realizzazione delle proprie finalità e lo svolgimento dell'attività.

2. Oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3. Non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e purché avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

## **ARTICOLO 5**

### **Principi informativi dell'attività e forme di intervento**

1. Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società consortile:

- nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e degli indirizzi dei Comuni consorziati e della Regione Toscana, si adopera per favorire la gestione unitaria efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad E.R.P. ed in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e cura l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio con i Comuni costituenti il L.O.D.E. Pistoiese e con i singoli Comuni consorziati, nelle eventuali convenzioni in forza del D. Lgs. n. 267/2000 tra gli enti consorziati ed in generale negli atti deliberativi;
- informa la propria attività ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità al recupero e alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni soci e all'attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;
- si adopera per la tutela e lo sviluppo del valore sociale degli alloggi E.R.P. ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione di categorie socialmente deboli salvaguardando i diritti acquisiti dai cittadini utenti E.R.P.;
- si adopera per il recupero delle aree dismesse e degradate di proprietà pubblica, nei centri storici e nelle periferie, con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni consorziati;

2. La Società contribuirà alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti pubblici che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie in materia di project financing; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati nei limiti consentiti dalla

legge. La Società non potrà partecipare ad altre Società o Enti.

3. La Società si adopererà altresì per promuovere, d'intesa con gli Enti consorziati, le opportune forme di collaborazione con le altre Società e Aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77.

4. La Società predisporrà, di propria iniziativa e su richiesta dei Comuni soci, studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, preve adeguate indagini di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana, recupero e sviluppo edilizio nei territori degli Enti consorziati. In caso l'attività sia richiesta dai Comuni soci, occorre preventivamente sottoscrivere opportuna convenzione per regolarne i rapporti.

## **TITOLO II**

### **SOCI, CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 6**

##### **Soci**

1. Al fine di realizzare gli scopi sociali, con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi soggetti partecipanti, possono essere soci tutti i Comuni della Provincia di Pistoia.

2. La quota di partecipazione di ciascun Comune è fissata con le modalità e i criteri determinati dal L.O.D.E. Pistoiese.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Capitale sociale.**

1. Il capitale sociale è di Euro **1.200.000,00 (unmilione duecentomila virgola zero zero)**.

2. La cessione a qualunque titolo delle quote sociali, ovvero la costituzione di diritti reali o di garanzia su di esse, sono subordinate al consenso dell'Assemblea dei soci, che deciderà con delibera insindacabile e senza necessità di motivazione.

3. Il diniego del consenso consentirà al socio uscente il diritto di recesso alle condizioni di cui al successivo art. 9.

4. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dalla legge.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Finanziamenti dei soci alla Società**

1. La Società può acquisire dai Comuni soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza diritto alla restituzione della somma versata, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società sono infruttiferi.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Recesso del socio**

1. Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli articoli 2473 e 2481 bis c.c. e negli altri casi previsti dal presente statuto e dalla legge.

2. Il socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ove devono essere indicate le generalità del socio recedente e la causa del recesso.

3. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso o, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

4. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se, entro 90

(novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

5. Il valore di liquidazione della partecipazione per la quale è esercitato il recesso non può eccedere il suo valore nominale, rivalutato secondo l'indice generale Istat a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

6. Il Socio receduto resta responsabile ed è obbligato a partecipare alle spese di gestione e funzionamento della Società fino alla data in cui ha cessato di farne parte a tutti gli effetti.

### **TITOLO III ORGANI SOCIALI**

#### **ARTICOLO 10**

##### **Organi sociali**

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo;

#### **ARTICOLO 11**

##### **Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nei casi e con le modalità di legge e del presente statuto.

L'Assemblea ha luogo nella sede sociale, ma può tenersi anche altrove, purché nell'ambito dei Comuni della Provincia di Pistoia. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, e una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta inviata con mezzi che garantiscano l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti da almeno cinque giorni nel Registro delle Imprese.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio o da un proprio rappresentante che non sia dipendente della Società, mediante semplice delega.

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni. Svolgerà le funzioni di Segretario il Direttore della Società ove nominato, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea. La redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

Per la nomina dell'Organo Amministrativo e l'approvazione del bilancio è richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per

cento) del capitale sociale e di non meno della metà dei Comuni soci.

L'Assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi, contigui o meno, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, ad eccezione dell'assemblea in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

## **ARTICOLO 12**

### **Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un Amministratore Unico o, nei casi e con i criteri previsti dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione. In caso di organo collegiale dovrà essere garantito il rispetto dell'equilibrio di genere, ex L. n. 120/11 e succ. modifiche ed integrazioni. Il C.d.A. non può essere composto da due o più soci.

I componenti dell'Organo Amministrativo dovranno possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, stabiliti ai sensi delle normative vigenti in materia.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La funzione di segretario è svolta dal Direttore della Società, ove nominato, o da altra persona designata dall'Organo anche tra le persone estranee all'Organo stesso.

In caso di Organo collegiale (C.d.A.):

- le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito dei Comuni della Provincia di Pistoia;
- la convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa a mezzo avviso di convocazione comunicato con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento;
- di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza, per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche tramite fax o posta elettronica;
- il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità, ove i membri presenti siano pari a due, prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente;
- è possibile attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

All'Organo Amministrativo spetta l'ordinaria e straordinaria gestione della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare procuratori ad acta. Esso potrà conferire ai suoi membri, se presenti, congiuntamente o separatamente, al Direttore e anche a suoi funzionari o dipendenti, alcune delle facoltà di sua competenza mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinandone

le condizioni e le modalità.

In caso di Organo collegiale, l'assemblea può nominare un Vice presidente, che opererà esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi."

In caso di Organo Amministrativo collegiale, è prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

I verbali dell'Organo Amministrativo sono trascritti in apposito libro, firmati dall'Amministratore Unico/Presidente e dal Segretario.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Il compenso per l'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

### **ARTICOLO 13**

#### **Il Presidente C.d.A.**

In caso di Organo Amministrativo collegiale, il Presidente è nominato dall'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla sulla regolare gestione della Società riferendone al Consiglio, vigila sull'andamento della Società e sull'operato del Direttore; adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso, nella sua prima adunanza successiva.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale sono attribuite al Presidente e al Consigliere delegato, se nominato, nell'ambito della delega.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente, così come individuato al precedente art. 12.

### **ARTICOLO 14**

#### **Direttore Generale**

Organo Amministrativo potrà nominare un Direttore Generale determinandone contestualmente i compiti, i poteri e gli emolumenti, nonché la durata della carica fatti salvi accordi contrattuali e/o garanzie di Legge.

Le disposizioni di Legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale, se nominato.

### **ARTICOLO 15**

#### **Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo, è composto da un Revisore Unico, ovvero Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. E' nominato dall'Assemblea dei Soci ed in tale occasione ne stabilisce anche gli emolumenti. In caso di Collegio Sindacale, l'Assemblea nomina anche il Presidente.

2. I Sindaci o Revisore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

3. In caso di Collegio Sindacale, è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

4. L'Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori iscritti nello specifico Albo previsto dalla normativa vigente.

5. In caso di Collegio Sindacale dovrà essere garantito il rispetto dell'equilibrio di genere, ex L. n. 120/11 e succ. modifiche ed integrazioni.

### **ARTICOLO 15 BIS**

## **Revisione Legale**

Ove l'attività di revisione legale non sia o non possa essere svolta dal Collegio Sindacale, questa sarà affidata ad una Società di Revisione nominata dall'Assemblea, su proposta motivata dal Collegio Sindacale.

La Società incaricata della revisione legale, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale: verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio; l'attività di controllo è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea, nel nominare la Società di Revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

La Società di Revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti richiesti dalla normativa in materia.

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza della Società di Revisione, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

La Società di Revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

## **ARTICOLO 16**

### **Controllo analogo degli enti pubblici soci**

I soci Enti pubblici esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'Assemblea dei soci, la nomina degli Organi Sociali come stabilita dal presente statuto e dai patti parasociali nonché attraverso un apposito Comitato di coordinamento coincidente con gli stessi componenti facenti parte del Comitato Esecutivo del L.O.D.E. Pistoiese. Il Comitato di coordinamento dei soci è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società e i soci stessi, nonché di controllo sulla Società stessa circa l'andamento dell'amministrazione.

Il comitato di coordinamento dei soci delibera a maggioranza dei suoi membri.

A tal fine gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di coordinamento:

- a) le proposte di piano industriale e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- b) le proposte dei bilanci d'esercizio con la nota integrativa e le relazioni dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.
- c) la proposta di relazione di cui all'articolo 2409 ter, comma 2, appena depositata nella sede della Società;
- d) la versione preliminare di ogni atto dell'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione relativa a: compravendita beni immobili; stipula di contratti di leasing e di finanziamento;
- e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di coordinamento dei soci.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene prima della definitiva approvazione da parte degli Organi Sociali anche al fine di consentire ai Soci di assumere consapevolmente le relative determinazioni e di consentire il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo in precedenza approvati dallo stesso Comitato e dagli Organi Sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.

In ogni caso, gli atti dell'Organo Amministrativo di cui alle precedenti lettere non possono essere perfezionati prima dell'acquisizione del consenso obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento dei soci. Detto consenso dovrà in ogni caso ritenersi acquisito qualora entro 10 giorni dalla ricezione degli atti di cui alle precedenti lettere il Comitato non abbia comunicato espressamente il proprio parere sull'argomento.

Per l'esercizio del controllo, il coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della Società; può altresì disporre l'audizione dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione e delle figure apicali della Società.

La Società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla

base di contratti di servizio aventi contenuti determinati preventivamente dai Comuni soci tramite il Comitato di coordinamento dei soci.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla Società anche mediante richiesta formulata al Comitato di coordinamento dei soci.

L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla Società.

## **ARTICOLO 17**

### **Bilancio - Divieto di distribuzione di utili**

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Società predispose un programma di valutazione del rischio aziendale informando l'Assemblea dei Soci nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, da pubblicare contestualmente al Bilancio d'Esercizio.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la somma da destinare a riserva legale, saranno accantonati in un apposito Fondo di Riserva indisponibile salva diversa disposizione dell'Assemblea.

Resta comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma ai Soci consorziati.

I proventi e/o gli eventuali utili derivanti dalle iniziative economiche di tipo immobiliare attualmente in corso quali: a) l'attuazione del Piano di Recupero, ivi compresa la realizzazione di 22 alloggi da adibire a canone calmierato, sito in Pistoia, Via Traversa della Vergine ex Area Ricciarelli; b) alienazione alloggi ubicati nel fabbricato sito in Pescia Loc. Dogana, Via Provinciale Lucchese n. 96; devono essere finalizzati esclusivamente all'implementazione dell'attività istituzionale della Società in tema di ERP.

## **TITOLO IV**

## **ARTICOLO 18**

### **Scioglimento e liquidazione**

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea convocata dall'Organo Amministrativo nominerà l'organo di liquidazione determinando:

il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; a chi spetta la rappresentanza della Società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

## **TITOLO V**

## **ARTICOLO 19**

### **Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà secondo diritto.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci in sede di deliberazione assembleare presa all'unanimità.

## **ARTICOLO 20**

### **Disciplina Applicabile**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile, alle disposizioni di legge in materia di Società a responsabilità limitata, di Consorzi e Società in house.

F.TO RICCARDO SENSI

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-

